

Soluzione

Nel proporre la mia personale soluzione del caso ho preferito esporre in maniera analitica ed approfondita la motivazione delle varie scelte che ho effettuato per realizzare la volontà del testatore ed ho inserito nel corpo della motivazione qualche breve cenno di trattazione teorica degli istituti. Dall'esperienza di correzione degli elaborati mi sono convinto che la trattazione teorica degli istituti debba essere limitata agli aspetti rilevanti per la soluzione del caso proposto, senza eccessi o prolissità, e che sia più importante analizzare in maniera puntuale e particolareggiata le possibili soluzioni, gli aspetti controversi, il perché si preferisce una scelta rispetto ad un'altra possibile. In altri termini, mi sembra importante dimostrare di sapere applicare gli istituti al caso concreto e saper cogliere le sfumature della traccia, cercando di dare una risposta ai vari problemi nella stessa evidenziati.

1.1. Il testatore manifesta la volontà di non intestare la quota societaria, pari alla metà del capitale sociale della Beta S.r.l. società unipersonale, al figlio minore Nicola *prima che lo stesso abbia compiuto i 25 anni.*

Per realizzare la volontà del testatore è possibile effettuare *un legato avente ad oggetto la predetta partecipazione sottoposto a termine iniziale coincidente con il compimento del 25° anno di età di Nicola.* In dottrina non si dubita della validità del legato sottoposto a termine in quanto il divieto di apporre un termine all'istituzione di erede (cfr. art. 637 c.c.), in ossequio al principio *semel heres semper heres*, non si ritiene applicabile per analogia al legato. L'unico limite è rappresentato dal divieto di sostituzione fedecommissaria che, in forza dell'art. 697 c.c., si applica anche ai legati. Sarebbe, di conseguenza, vietato un termine coincidente con la morte del primo legatario che riprodurrebbe le caratteristiche proprie del fedecommissario, cioè la doppia istituzione, l'ordine successivo coincidente con la morte del primo beneficiario e l'obbligo di conservare per restituire al secondo beneficiario.

1.2. Dichiaro il testatore che deve essere escluso il potere di amministrare la partecipazione sociale da parte della madre di Nicola, esercente la potestà sul minore, con facoltà esclusiva per Claudio di decidere il reinvestimento degli utili senza necessità di alcuna autorizzazione giudiziale.

Durante la situazione di pendenza del termine, il potere di amministrare il bene oggetto del legato spetta all'onerato, come si desume dall'art. 640 c.c. che prevede la possibilità di imporre all'onerato idonea garanzia a favore del legatario. Che l'amministrazione del bene legato, in pendenza del termine o della condizione spetti all'onerato, è confermato dagli articoli 641 e 642 c.c. che disciplinano, solamente per l'eredità e non per il legato, un sistema di amministrazione in pendenza del termine o della condizione.

Nel caso proposto sono nominati eredi i due figli del testatore, Claudio e Nicola per cui il legato a favore di uno dei coeredi ed a carico di tutta l'eredità va inquadrato nella figura del *prelegato* prevista dall'art. 661 c.c. Tale norma chiarisce che, pur gravando il legato a favore di uno dei coeredi su tutta l'eredità, e quindi anche sul legatario che è contemporaneamente erede, si considera come legato per l'intero ammontare. Ciò significa che *il legatario acquista il lascito interamente a titolo di legato*, anche con riferimento alla quota che gli spetterebbe nella sua qualità di erede e che *il legatario ha diritto di esigere il bene legato prima della divisione, in prededuzione.*

Essendo stati nominati eredi entrambi i figli del testatore, *entrambi assumono la qualità di onerati del legato* e, quindi, entrambi avrebbero, prima della scadenza del termine, il potere di amministrare il bene legato. Il testatore, però, ha chiesto espressamente al notaio che sia escluso il potere di amministrare la partecipazione sociale da parte della madre di Nicola, esercente la potestà sul minore, con facoltà per Claudio di decidere in via esclusiva il reinvestimento degli utili senza necessità di alcuna autorizzazione giudiziale.

Al riguardo il testatore può utilizzare l'istituto disciplinato dall'art. 356 c.c. che consente a chi dispone con testamento a favore di un minore, soggetto alla potestà dei genitori, di *nominare un curatore speciale per l'amministrazione dei beni lasciati.* È consentito al testatore escludere l'obbligo

per il curatore speciale di munirsi delle autorizzazioni prescritte dagli articoli 374 e 375 c.c. per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (art. 356, comma 2, c.c.). La facoltà del testatore di nominare un curatore speciale per l'amministrazione dei doni donati o lasciati con il testamento ha la finalità di favorire atti di liberalità in favore di minori, anche nelle ipotesi in cui il disponente non ha alcuna fiducia nei genitori esercenti la potestà sul minore, il che sarebbe di ostacolo al compimento della liberalità in favore del minore. Il disponente, al contrario, ha la possibilità di manifestare la massima fiducia verso il curatore speciale da lui nominato esonerandolo dalle autorizzazioni giudiziali prescritte per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Nel caso in esame il testatore nomina Claudio curatore speciale per l'amministrazione della partecipazione sociale legata a Nicola, finché lo stesso sarà soggetto alla potestà della madre, e lo esonera dall'obbligo di munirsi delle autorizzazioni prescritte dagli articoli 374 e 375 c.c. per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Per consentire a Nicola di decidere in maniera esclusiva il reinvestimento degli utili in azienda è opportuno escludere l'usufrutto legale sulla partecipazione legata a Nicola, come consentito dall'art. 324, n. 3, c.c. È vero che la partecipazione sociale sarà acquistata da Nicola solamente al compimento del 25° anno di età, però va considerato che l'amministrazione del bene, in pendenza del termine, spetta agli onerati, cioè agli eredi, tra cui figura anche Nicola che sarebbe rappresentato dalla madre. È, quindi, opportuno escludere l'usufrutto legale della madre per realizzare pienamente la volontà del testatore.

1.3. Il testatore esprime al notaio l'esigenza che eventuali creditori non abbiano azione per espropriare la partecipazione *espressamente destinata a Nicola*. La traccia sembra richiedere di garantire ulteriormente l'effettiva destinazione della partecipazione a favore di Nicola mediante *un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.*, sulla partecipazione destinata a Nicola, in maniera da segnalare, con la iscrizione nel registro delle imprese, la destinazione della partecipazione, al fine di renderla opponibile ai terzi. La iscrizione consente, inoltre, di *beneficiare dell'effetto segregativo tipico del vincolo di destinazione*, in base al quale i beni non possono essere espropriati se non per debiti contratti per realizzare lo scopo della destinazione.

Il testatore precisa espressamente che, per realizzare il passaggio generazionale della partecipazione, non vuole assoggettare i suoi beni ad una legge straniera, in tal modo escludendo l'istituzione di un *trust* che sarebbe, inevitabilmente, assoggettato ad una legge di uno Stato che conosca l'istituto del *trust*, diversa da quella italiana.

L'utilizzo del testamento per la costituzione di un vincolo di destinazione non è espressamente contemplato dall'art. 2645-ter c.c., contrariamente al *trust* per il quale è prevista l'istituzione con un atto *mortis causa* (art. 2 legge n. 364/1989 di ratifica della Convenzione del l'Aja sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento).

La dottrina prevalente ritiene possibile utilizzare il testamento per la costituzione di un vincolo di destinazione, non essendovi ragioni per limitare l'operatività della previsione di cui all'art. 2645-ter c.c. agli atti *inter vivos*. Si ritiene, però, che come per gli atti tra vivi è stata imposta dal legislatore la forma dell'atto pubblico - che consente un preventivo controllo del notaio, pubblico ufficiale sulla meritevolezza degli interessi perseguiti attraverso la costituzione del vincolo - così, per il testamento, l'unica forma idonea a costituire un vincolo di destinazione con gli effetti di cui all'art. 2645-ter c.c. sia *il testamento pubblico*. Sarà compito del notaio, dopo avere provveduto alla registrazione del testamento, unitamente al verbale con cui si dà atto del passaggio del testamento dal repertorio degli atti *mortis causa* a quello degli atti tra vivi, trascrivere il vincolo di destinazione presso l'Agenzia del territorio e/o presso il Registro delle imprese.

Si pone, in relazione al testamento, il problema della compatibilità della limitazione di responsabilità conseguente alla trascrizione del vincolo - in base alla quale i beni vincolati rispondono

esclusivamente per i debiti contratti per lo scopo previsto nel vincolo - con la qualità di erede che, quale successore nell'universalità dei rapporti giuridici che facevano capo al defunto, risponde di tutti i debiti ereditari. Com'è noto, l'eredità è considerata un patrimonio di destinazione al quale è stata impressa dal legislatore una determinata disciplina unitaria: l'erede con beneficio d'inventario risponde dei debiti ereditari esclusivamente con i beni che fanno parte dell'eredità, quali risultano dall'inventario; i creditori dell'eredità ed i legatari hanno un privilegio sul patrimonio ereditario rispetto ai creditori dell'erede (cfr. art. 490 c.c.).

È stato sostenuto in dottrina che l'attribuzione di un bene vincolato dà sempre luogo ad un legato piuttosto che ad una *institutio ex re certa* in quanto una costituzione di un vincolo di destinazione con attribuzione dello stesso bene vincolato a titolo di erede potrebbe dare origine ad un conflitto tra i creditori ereditari ed i creditori le cui ragioni siano sorte al fine di realizzare gli interessi sottesi alla costituzione del vincolo.

In contrario si può obiettare che nella fattispecie di cui all'art. 2645-ter c.c. la limitazione di responsabilità del bene vincolato deriva direttamente dalla legge, in conformità alla previsione di cui all'art. 2740 c.c., che prevede una riserva di legge per i casi di limitazione della responsabilità del debitore il quale, come regola generale, risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Inoltre, una volta apposto il vincolo, lo stesso sarà opponibile, per tutta la sua durata, anche ad eventuali eredi del proprietario del bene vincolato, in quanto il vincolo è dotato, in seguito alla trascrizione, di quella ambulatorietà tipica delle obbligazioni *propter rem*.

Si ritiene ammissibile non solo una costituzione diretta del vincolo di destinazione ma anche una *costituzione indiretta tramite un legato di contratto* avente ad oggetto l'obbligo per l'onere (erede o legatario) di stipulare l'atto costitutivo del vincolo di destinazione con attribuzione della posizione di legatario di contratto in favore del soggetto beneficiario del vincolo.

Una soluzione alternativa, per realizzare la volontà del testatore relativa al passaggio generazionale della partecipazione sociale in favore di Nicola, potrebbe essere un doppio legato sottoposto a termine, coincidente con il compimento del 25° anno di età di Nicola: un legato a Claudio sottoposto a termine finale ed un legato a Nicola sottoposto a termine iniziale. In dottrina si ammette la possibilità di effettuare un doppio legato sottoposto a termine iniziale ed a termine finale, purché il termine non coincida con la morte del primo legatario, fattispecie che incorrerebbe nel divieto di sostituzione fedecommissaria (artt. 692 e s.s., c.c.). Sembrà, però, più aderente alla traccia il lascito della partecipazione sociale al figlio Nicola con termine iniziale e la disciplina del sistema di amministrazione della partecipazione in pendenza del termine.

2.1. Il testatore intende assegnare il terreno edificabile ubicato in Forlì, via Oriani ai due figli ed all'amico Eugenio, imprenditore edile, in parti uguali. Chiarisce che la motivazione risiede anche nella particolare condizione urbanistica del terreno, per la cui edificabilità è richiesta l'approvazione da parte del Comune di un piano attuativo particolareggiato, che disciplina gli obblighi posti a carico del richiedente il permesso di costruire come, ad esempio la realizzazione delle opere di urbanizzazione da cedere gratuitamente al Comune, a costruzione avvenuta. In considerazione della situazione particolarmente complessa, il testatore ritiene opportuno affiancare ai figli in quell'intervento immobiliare l'amico Eugenio, per avvalersi della sua lunga esperienza.

Il testatore precisa di avere un debito di euro 50.000 verso Eugenio e di volere soddisfare tale debito con l'assegnazione di una quota del terreno. Si tratta di una *datio in solutum*, cioè di una prestazione in luogo dell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, disciplinata dall'art. 1197 c.c. In base a tale norma, per l'estinzione dell'obbligazione originaria sono necessari due elementi: il consenso del creditore che accetti la *datio in solutum* e l'esecuzione della diversa prestazione in favore del creditore. La *datio in solutum* è, quindi, qualificata come un *contratto*, richiedendo il consenso non solo di chi adempie la prestazione ma anche del creditore ed un contratto di natura *reale*, poiché

l'obbligazione originaria si estingue con l'esecuzione della diversa prestazione. Nel caso del testamento, il consenso del creditore non può che essere successivo all'apertura della successione. Si tratta, quindi, di contemperare due principi in apparenza contrastanti: l'acquisto automatico del legato, senza necessità di accettazione (art. 649 c.c.) e la necessità del consenso del creditore, che accetti la *datio in solutum* e l'esecuzione della diversa prestazione in suo favore, per l'estinzione dell'obbligazione originaria (art. 1197 c.c.). La questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione che ha stabilito che "la *datio in solutum* è astrattamente attuabile anche attraverso un negozio *mortis causa* sicché è possibile che con un legato il testatore preveda che una nuova prestazione sostituisca una prestazione originariamente dovuta e tale disposizione testamentaria determina l'estinzione dell'obbligazione preesistente purché sia seguita dalla successiva manifestazione di volontà del legatario (convergente con la volontà del testatore) consistente nella mancata rinuncia al legato (che implica l'intenzione di rinunciare a ogni pretesa relativa all'obbligazione preesistente)" (Cass. 12 luglio 2001, n. 9467).

Qualora il creditore originario rinunciasse al legato, in quanto non intenda accettare la *datio in solutum* effettuata con il legato, la disposizione testamentaria sarebbe inefficace e, quindi, inidonea ad estinguere l'obbligazione originaria, ed avrebbe l'effetto di un semplice *riconoscimento di debito*.

2.2. Un problema particolare da affrontare riguarda il riconoscimento della prelazione volontaria in favore di Giovanni per il caso di alienazione del terreno da parte di uno o più dei comproprietari. Si tratta di un *legato ulteriore avente ad oggetto il diritto di essere preferito, a parità di condizioni, per il caso di alienazione del terreno*. È necessario verificare se la prelazione volontaria sia ammissibile oppure se operi, nella fattispecie concreta, la prelazione legale ex art. 732 c.c., in favore dei coeredi. Com'è noto la prelazione legale in favore dei coeredi ha la funzione di evitare il subentro di estranei nella comunione ereditaria e la frammentazione dell'eredità, al fine di favorire le operazioni divisionali.

Secondo l'interpretazione prevalente, *la prelazione ereditaria non opera quando la comunione origina da un atto divisionale del testatore con cui lo stesso, nel testamento, ha assegnato il bene in comune a più soggetti*. Si ritiene che tale comunione, che origina direttamente da un atto di assegnazione del testatore, abbia le caratteristiche della *comunione ordinaria* e non della comunione ereditaria, per cui alla stessa non si applichi il retratto successorio, tipico della comunione ereditaria, la cui disciplina non è estensibile con applicazione analogica alla comunione ordinaria. Inoltre il retratto successorio si applica nel caso di vendita di quota di eredità, con il subentro *pro-quota* dell'acquirente nell'intero patrimonio del *de cuius*, mentre non si applica nel caso di vendita di un singolo bene ereditario.

3. Quanto all'attribuzione alla moglie, da cui è separato legalmente, del diritto di agire in riduzione per far valere i suoi diritti di legittimario preterito sull'eredità del padre, si tratta di un *legato in sostituzione di legittima* (art. 551 c.c.). Il coniuge separato, cui non sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato (art. 585 c.c.). Con il legato in sostituzione di legittima il testatore intende soddisfare i diritti del legittimario di ottenere beni di valore corrispondente alla quota di legittima, *attribuendogli un bene determinato il cui valore può anche essere inferiore a quello della legittima*. Se il legatario accetta il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento nel caso in cui il valore del legato sia inferiore a quello della legittima. Viceversa, se intende ottenere quanto gli spetterebbe come legittimario, ha l'onere di rinunciare al legato e di agire giudizialmente con l'azione di riduzione per reclamare la legittima.

Nel caso in esame il legato in sostituzione di legittima ha ad oggetto il diritto di agire in riduzione per reclamare la quota di legittima spettante al testatore sull'eredità del padre. A norma dell'art. 557 c.c. la legittimazione attiva ad agire in riduzione spetta non solo al legittimario ma anche ai

suoi *eredi ed aventi causa*. Nella categoria degli aventi causa rientrano anche i legatari a cui il legittimario abbia espressamente trasmesso il suo diritto personale di agire in riduzione.

Un problema potrebbe derivare dalla prescrizione dell'azione di riduzione che si verifica trascorsi 10 anni dall'apertura della successione. Il testatore precisa, al riguardo, di avere già dato mandato al suo avvocato di esercitare l'azione di riduzione, in tal modo interrompendo il decorso della prescrizione. Pertanto, l'eventuale decesso del testatore nel corso del giudizio comporterà il subentro del legatario nella sua posizione processuale. Ove, invece, all'apertura della successione, sia stata già riconosciuta la quota di legittima spettante al testatore sull'eredità del padre, il legato in sostituzione di legittima avrà ad oggetto la quota di beni ereditari spettanti al testatore quale legittimario del padre sulla base del riconoscimento effettuato in suo favore. Il fatto che l'azione giudiziale sia già stata proposta dal testatore, e quindi il legatario subentri nel rapporto processuale già instaurato o, qualora questo si sia concluso, nella quota di beni ereditari, dovrebbe escludere che la disposizione a titolo particolare in favore del coniuge separato sia sottoposta a pesi o condizioni. In ogni caso essendo un legato, ancorchè "in sostituzione", secondo l'opinione dottrinale preferibile non si applicano le norme sulla quota di riserva, per cui il legato potrebbe essere gravato da pesi e condizioni e potrebbe anche avere ad oggetto beni estranei al patrimonio del *de cuius* (quindi se anche si pensi che il legato contenente l'azione di riduzione sia un legato avente ad oggetto una quota di un patrimonio attualmente spettante a persona diversa dal testatore, sarà comunque possibile ricevere la disposizione).

4. Il testatore intende lasciare alla sua convivente Mariangela il diritto di abitazione sulla casa in Forlì, piazza Aurelio Saffi, dove attualmente vivono, ed il diritto ad ottenere dagli eredi una rendita pari ad euro 1.000 mensili esclusivamente per il tempo in cui rimarrà nubile. Essendo il testatore separato legalmente dal coniuge, allo stesso non spettano i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano, previsti dall'art. 540, comma 2, c.c. quale incremento della quota di legittima spettante al coniuge superstite.

I legati previsti dal testatore in favore di Mariangela hanno *natura assistenziale* in quanto aventi ad oggetto diritti che servono a soddisfare le esigenze di vita della legataria e limitati al tempo in cui rimarrà nubile. Si tratta di valutare la validità della condizione di nubilato. Com'è noto l'art. 636 c.c. stabilisce, come principio generale, la illiceità della condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori. Si tratta, secondo la valutazione fatta dal legislatore, di un'intollerabile coartazione della volontà del beneficiario che si troverebbe fortemente condizionato nella decisione di contrarre matrimonio dal rischio di perdere il beneficio patrimoniale ottenuto con il testamento. Il secondo comma dell'art. 636 c.c. sembra, però, porre un'eccezione al principio generale, ammettendo la validità dei legati di usufrutto, uso, abitazione, pensione o altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza. L'eccezione si spiega in considerazione della natura assistenziale dei descritti diritti, che servono a soddisfare le esigenze fondamentali del legatario durante il celibato o la vedovanza, esigenze che inevitabilmente vengono meno nel caso in cui il legatario contragga matrimonio, in considerazione degli obblighi di assistenza materiale reciproca tra i coniugi che derivano dal matrimonio (cfr. art. 143 c.c.). Si può, inoltre, ritenere che, in ogni caso, non sembra esserci coartazione della volontà della legataria Mariangela dal momento che, come afferma il testatore, Mariangela si sente uno spirito libero ed è contraria ai vincoli derivanti dal matrimonio.

Parte pratica

Testamento pubblico

L'anno duemiladodici, il giorno venticinque del mese di settembre,
- 25 settembre 2012 -

in Roma, nel mio studio in via Girolamo Induno n. 1,
dinanzi a me dott. Romolo ROMANI, notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili di
Roma, Velletri e Civitavecchia,

in presenza dei signori

teste 1 (cognome e nome), nato a ... il ..., residente a ..., via ... n.;

teste 2 (cognome e nome), nato a ... il ..., residente a ..., via ... n.,

interventuti quali testimoni aventi i requisiti di legge,

è presente il signor

Giorgio (cognome e nome), nato a ... il ..., residente a ..., via ... n., codice fiscale ...

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il suo testamento in forma pubblica e, a tal fine, mi dichiara, in presenza dei testimoni, le sue volontà da me notaio ridotte in iscritto come segue.

"Revoco ogni precedente disposizione testamentaria.

Nomino eredi universali i miei due figli Claudio e Nicola in parti uguali.

Dispongo i seguenti legati.

Lego a mio figlio Claudio la partecipazione sociale pari alla metà del capitale sociale della Beta S.r.l. società unipersonale.

Lego a mio figlio Nicola la partecipazione sociale pari all'altra metà del capitale sociale della Beta S.r.l. società unipersonale con termine iniziale dal giorno del compimento del suo 25° anno di età.

Dispongo che finché Nicola è minorenne, soggetto alla potestà della madre, la partecipazione sociale sia amministrata esclusivamente da Claudio, anche quale curatore speciale ai sensi dell'art. 356 c.c., il quale è esonerato dal richiedere le autorizzazioni prescritte dagli articoli 374 e 375 c.c.

Claudio, quale curatore speciale, avrà il potere di decidere in ordine al reinvestimento degli utili in azienda, in quanto escludo espressamente l'usufrutto legale del genitore esercente la potestà sul minore relativamente alla partecipazione sociale ed ai suoi frutti, come consentito dall'art. 324, n. 3, c.c. Ai sensi dell'art. 640 c.c., escludo espressamente l'obbligo di garanzia da parte di Claudio in favore di Nicola.

Dispongo la iscrizione nel Registro delle imprese del vincolo di destinazione della predetta partecipazione a favore di Nicola al fine di renderlo opponibile ai terzi, per gli effetti di cui all'art. 2645-ter c.c.

Lego il terreno edificabile ubicato in Forlì, via Oriani, per il quale dovrà essere approvato dal Comune un piano attuativo particolareggiato, ai miei due figli Claudio e Nicola in comune con Eugenio, costruttore edile, per 1/3 ciascuno, essendo opportuno avvalersi nell'intervento immobiliare della lunga esperienza professionale di Eugenio. Preciso di essere debitore di Eugenio della somma di euro 50.000 (cinquantamila) e che il legato in suo favore è fatto, quale *datio in solutum*, a soddisfazione del suo credito pecuniario. Sono certo che Eugenio accetterà l'estinzione del debito pecuniario con l'assegnazione di una quota del terreno in suo favore. Ove Eugenio rinunciasse al legato, il terreno andrà ai miei due figli Claudio e Nicola in parti uguali.

Attribuisco al collega Giovanni il diritto di prelazione volontaria per il caso di alienazione del predetto terreno da parte di uno o più dei comproprietari.

Lego, in sostituzione di legittima, a Luisa, dalla quale sono separato legalmente, il diritto di agire in riduzione per far valere i diritti di legittima a me spettanti sulla successione di mio padre, deceduto il ... nella quale sono risultato preterito. Preciso di avere già dato mandato al mio avvocato di

predispone l'atto di citazione per far valere i diritti che mi spettano come legittimario. Qualora all'atto dell'apertura della sua successione sia stata già riconosciuta la quota di legittima che mi spetta, il legato in sostituzione di legittima a favore di Luisa avrà ad oggetto la mia quota di beni ereditari relativi alla successione di mio padre.

Lego alla mia convivente Mariangela, esclusivamente per il tempo in cui la stessa rimarrà nubile, il diritto di abitazione sulla casa in Forlì, piazza Aurelio Saffi, dove attualmente viviamo, ed il diritto ad ottenere dagli eredi una rendita pari ad euro 1.000 mensili".

Il presente testamento è stato letto da me notaio, in presenza dei testimoni, al testatore che lo approva, dichiarandolo conforme alla sua volontà, e con i testimoni e me notaio lo sottoscrive alle ore

...

Dattiloscritto da me notaio, il presente testamento consta di fogli ... per facciate ... scritte fin qui.

Firmato: Giorgio
 Teste1
 Teste2
 Romolo Romani (impronta del sigillo)